

Approvato con atto di Consiglio comunale n. 63 /2003

**REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE DI
CONTROLLO E DI GARANZIA; PER LE COMMISSIONI
SPECIALI O AD HOC; PER LE COMMISSIONI DI
INDAGINE**

ART. 1 – Costituzione della Commissione di Controllo e di Garanzia

- a) È istituita la Commissione di Controllo e di Garanzia ai sensi dell'art. 37 comma 2 dello Statuto e delle norme vigenti, con compiti di controllo delle attività amministrative svolte dall'Amministrazione comunale, direttamente o in qualsiasi forma associativa e/o societaria in cui vi è la partecipazione dell'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, nell'ambito di quanto stabilito dal successivo comma.
- b) La commissione ha potestà d'intervento nei seguenti ambiti di attività:
 - 1.) verifica del rispetto delle Convenzioni tra il Comune (o Società partecipata) ed enti pubblici o privati;
 - 2.) esame periodico di relazioni sull'attività delle società partecipate a qualsiasi titolo dall'amministrazione, svolte da parte dei soggetti nominati dall'Amministrazione in tali società;
 - 3.) verifica del Bilancio comunale qualora il Comune si trovi in dissesto economico-finanziario o assuma debiti fuori bilancio.
- c) Altre richieste di controllo e garanzia possono essere deliberate di volta in volta, secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale, esclusivamente con apposito atto consiliare contenente l'oggetto preciso, gli ambiti e gli indirizzi, i poteri e la durata delle attività di controllo e garanzia, nonché il termine conclusivo per la relazione al Consiglio comunale. Il prolungamento di tale

termine assegnato alla Commissione per la conclusione dei suoi lavori può essere autorizzato unicamente dal Consiglio comunale.

- d) In particolare le richieste di controllo al Consiglio comunale devono indicare specificamente quali profili dell'attività amministrativa, all'interno di quanto stabilito dal precedente comma b , siano da approfondire.
- e) A loro volta le richieste di garanzia devono indicare in modo specifico a quali competenze consiliari si fa riferimento, tra quelle relative a scadenze di organismi previsti dallo Statuto, alla tutela della riservatezza, alla decadenza dei Consiglieri, alle nomine di competenze del Consiglio, alla valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione e quant'altro non sia già previsto espressamente nello Statuto comunale e nel Regolamento consiliare tra le competenze del Presidente del Consiglio comunale e tra le funzioni dell'Ufficio di Presidenza.
- f) La proposta di deliberazione di cui al precedente comma c è presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, su richiesta motivata da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, o da tre capigruppo, o da almeno la metà dei componenti la Commissione stessa, nonché su richiesta motivata dal Presidente della Commissione. La proposta va iscritta all'odg del Consiglio comunale della prima successiva sessione, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'Ufficio di Presidenza.
- g) Le modalità di esercizio dei compiti affidati dal Consiglio comunale alla Commissione e l'ordine dei lavori della Commissione sono individuati con apposito regolamento interno.

ART. 2 – Composizione, convocazione, modalità di voto

- a) La Commissione di Controllo e di Garanzia è **composta dai Capigruppo o loro delegati.**
- b) Il Sindaco non **può essere componente della Commissione.**

- c) Le decisioni della Commissione vengono assunte secondo il meccanismo del voto ponderato in base al numero di voti spettanti in Consiglio comunale al gruppo stesso. Il numero legale necessario per la validità della seduta della Commissione viene determinato col medesimo meccanismo.
- d) Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio entro il termine di quindici gg. dall'**insediamento**, la Commissione, prima di ogni altro adempimento, elegge nel suo seno il Presidente tra i commissari di minoranza ed il Vicepresidente tra quelli di maggioranza.
Al fine di garantire compiutamente la previsione legislativa **e la larga rappresentatività delle cariche**, l'elezione del Presidente avviene all'interno della Commissione per voto palese cui partecipano solo i Consiglieri di minoranza; i Consiglieri di maggioranza presenti agli effetti del numero legale non partecipano al voto.
L'elezione del Vicepresidente avviene con le stesse modalità ma con la partecipazione dei solo Consiglieri di maggioranza.
- e) I candidati Presidente e Vicepresidente devono comunque ottenere la maggioranza **qualificata dei 4/5 dei voti ponderati** dei rispettivi raggruppamenti di minoranza e di maggioranza.
- f) La medesima procedura si attua per la revoca del Presidente e del Vicepresidente.
- g) Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono incompatibili con quelle di membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

ART. 3 – Funzionamento della Commissione di Controllo e di Garanzia

- a) Le sedute della Commissione non sono pubbliche, possono parteciparvi, su invito del Presidente motivato alla Commissione stessa, i membri dell'Ufficio di Presidenza, assessori, presidenti di circoscrizione, funzionari e dirigenti del

Comune [esperti (anche esterni)], nonché i soggetti di cui all'art. 1, lettera b , punto 2.

- b) La Commissione ha la più ampia facoltà di richiedere al Comune e alle società partecipate, atti, documenti e relazioni inerenti gli argomenti in trattazione.
- c) L'ordine dei lavori, le modalità della discussione e i termini con cui sono poste le questioni all'ordine del giorno sono assicurati dal Presidente in applicazione del Regolamento interno previsto dal precedente art. 1 comma 6.
- d) Le Commissioni istituite dal presente regolamento si avvalgono degli Uffici per tutti gli adempimenti relativi alla registrazione dei presenti, alla verbalizzazione, all'assistenza ai commissari.
- e) I Commissari, per la partecipazione alle Commissioni speciali, percepiscono un gettone di presenza nelle modalità previste per la partecipazione al Consiglio comunale, di cui all'art. 44 comma 1 e 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
- f) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri della Giunta e del Consiglio, dei Revisori dei Conti, del Segretario generale, del Direttore generale, dei Dirigenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti summenzionati invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.
- g) La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione conclusiva della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
- h) Nelle relazioni al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati dei controlli eseguiti, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni ed il controllo che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito del medesimo; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

- i) Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.
- l) Il Consiglio comunale, preso atto della relazione conclusiva della Commissione, adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione comunale ad adottare entro i termini stabiliti i provvedimenti scaturiti dal dibattito consigliare.
- m) La Commissione, con la presentazione della relazione finale al Consiglio comunale, conclude la propria attività relativa alla deliberazione consiliare che l'ha investita dalla determinata attività di controllo e garanzia, di cui all'art. 1 lettera c. Per i compiti di cui alla lettera b dell'art. 1, viene presentata annualmente al Consiglio, relazione conclusiva dei lavori della Commissione.
- n) Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ART. 4 – Costituzione delle Commissioni speciali o “ad hoc”

- a) Il Consiglio comunale, **su proposta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati o da almeno 3 Capigruppo, ed a maggioranza assoluta**, può deliberare la costituzione di Commissioni speciali o “ad hoc” per l'approfondimento di particolari questioni o problemi di rilevante interesse sociale. Le sedute sono pubbliche.
- b) Con la medesima delibera, avente gli stessi requisiti previsti dall'art. 1 comma c del presente Regolamento, il Consiglio comunale :
 - designa il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione speciale o “ad hoc”, senza altri vincoli di appartenenza di maggioranza o minoranza, purché almeno uno dei due appartenga a quest'ultima;
 - designa **il numero dei** componenti della Commissione;

- fissa il termine entro il quale la Commissione deve chiudere i propri lavori.
- c) Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale o "ad hoc", a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

ART. 5 – Costituzione delle Commissioni d'indagine

- a) Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire Commissioni d'indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali. La delibera di istituzione può essere proposta da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali assegnati o da almeno tre Capigruppo.
- b) Con la medesima delibera il Consiglio comunale designa a maggioranza assoluta il Presidente, all'interno di una rosa di tre nomi proposti dalla minoranza ed il Vicepresidente, all'interno di una rosa di tre nomi proposti dalla maggioranza. Elege quindi la Commissione, composta da altri cinque Consiglieri di maggioranza e tre di minoranza.

La deliberazione anzidetta definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concludere e per riferire al Consiglio comunale con la relazione conclusiva. Il prolungamento del termine assegnato alla Commissione per la conclusione dei suoi lavori può essere autorizzato solo dal Consiglio comunale.

- c) La Commissione non può riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio comunale; tiene le proprie sedute in modo non pubblico; ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione il Segretario generale ed i Dirigenti mettono a disposizione gli atti afferenti l'oggetto dell'indagine espressamente richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa della legge 675.

- d) La Commissione funziona con le stesse modalità previste ai punti f , g , h , i , l , m e n del precedente articolo 3.

ART. 6 – Norme comuni

Ai Consiglieri membri delle Commissioni di cui al presente regolamento si applicano le norme comuni alle Commissioni.

ART. 7 – Norme transitorie, finali e di rinvio

- a) Il regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione con la quale è approvato.
- b) **Nella prima seduta utile dopo il novantesimo giorno successivo all'approvazione del regolamento istitutivo si insedia la** Commissione di controllo e garanzia **con comunicazione al Consiglio comunale.**
- c) Nella seduta di insediamento, dopo l'elezione del Presidente e Vicepresidente della Commissione, il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del Regolamento interno previsto al precedente art. 1 lettera g .
- d) Il Regolamento interno è approvato a maggioranza **ponderale** dei 2/3 dei componenti la Commissione, ed è immediatamente esecutivo.
- e) Sino all'approvazione del Regolamento interno la Commissione non può affrontare alcun altro argomento.
- f) I compiti previsti dall'art. 1 lettera b punto 1) del Regolamento già deliberati dal Consiglio comunale in data antecedente alla costituzione della Commissione, possono essere iscritti all'ordine del giorno della Commissione, fatti salvi gli adempimenti previsti alla lettera c di questo articolo.
- g) Per quanto non previsto da questo Regolamento e ove non vi sia contrasto, sono applicabili, in via generale, le norme previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.